



Circ.CNI n. 600/XIX Sess./2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 07/08/2020 U-rsp/5488/2020



Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Informativa su Protocollo CTU

Cari Presidenti,

lo scorso 15 luglio è stata consegnata al Ministro della Giustizia, on.le Alfonso Bonafede, presentata una proposta di protocollo d'intesa tra Tribunali e Ordini, Collegi, Camere di commercio territoriali, avente ad oggetto le regole per l'iscrizione e la permanenza negli Albi dei CTU e dei Periti.

Com'è noto, le attività di Perito e di Consulente Tecnico d'Ufficio rappresentano una particolare fattispecie di prestazione professionale commissionata da un committente pubblico e le procedure di assegnazione degli incarichi e i relativi compensi devono essere oggetto di criteri oggettivi e non discrezionali o discriminanti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con apposita risoluzione del 25 ottobre 2017, ha individuato quale strumento principale per l'armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore e le altre Parti, recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti.

In seguito a ciò, è stata ravvisata l'opportunità di avviare una collaborazione, con i tribunali ed il Ministero della Giustizia, al fine di dare concreta attuazione alla normativa vigente in subjecta materia, mediante il conseguimento di obiettivi tra cui, principalmente, quello di definire con maggiore precisione e rigore i requisiti necessari per il conseguimento dell'iscrizione all'Albo dei Periti e dei CTU, con precipuo riferimento alla "speciale competenza tecnica" di cui all'art. 69, comma 1, disp. att. c.p.p. ed all'art. 15, comma 1, disp. att. c.p.c., dato atto, comunque, che requisito essenziale per il raggiungimento della specifica competenza siano l'iscrizione all'Albo professionale e l'effettivo esercizio della professione.

Attualmente, i requisiti per l'iscrizione negli Albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei Periti non sono particolarmente rigorosi, sebbene essi svolgano una funzione

d'importanza rilevante non solo nell'ambito dei procedimenti civili e/o penali in cui sono nominati dai giudici, ma addirittura nella società, visto l'elevato tasso di litigiosità e il numero di processi nel nostro paese.

Pertanto essi rivestono un importante ruolo sociale e per espletare al meglio la loro funzione devono attenersi a precisi principi e doveri. Malgrado ciò, la loro iscrizione negli Albi è ancora regolata da una norma che risale al 1942, certamente inadeguata ai nostri tempi.

Per l'iscrizione negli Albi non è necessaria una certificazione che attesti la speciale competenza tecnica. Difatti, così recita l'art. 15 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile: "Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia". Di fatto, non essendo stati stabiliti i requisiti necessari per poter vantare tale "speciale competenza", generalmente ottengono l'iscrizione semplicemente coloro che risultano iscritti all'albo professionale e possiedono un idoneo certificato penale. Ma ciò spesso non basta per ricoprire il ruolo di CTU o Perito, considerato che spesso le sue conclusioni vengono assunte dal giudice e costituiscono la motivazione tecnica della sentenza, e ciò trova suffragio in numerosi pronunciamenti della Cassazione che hanno affermato che se il giudice aderisce alle conclusioni del CTU non deve fornire motivazioni.

Raramente capita che il giudice valuti negativamente l'operato del proprio consulente e non aderisca alle sue conclusioni, visto che lo nomina appositamente per supplire alle proprie lacune tecniche.

La seconda ragione per cui la norma che regola l'accesso negli Albi dei CTU e dei Periti risulta oggi carente risiede nel fatto che non è previsto un percorso formativo specifico per acquisire le conoscenze tecnico-giuridiche necessarie (il sapere tecnicoscientifico non è infatti sufficiente per lo svolgimento della specifica attività). Ciò è paradossale se si pensa che è invece previsto da specifiche norme di legge un corso abilitante per svolgere altri tipi di attività quali, per esempio, il coordinatore per la sicurezza o il professionista antincendio (corso di 120 ore), l'agente immobiliare (200 ore), l'insegnante della scuola secondaria (1500 ore), l'estetista o la parrucchiera (1800 ore).

Inevitabilmente questa situazione si ripercuote sull'importanza della qualità tecnica nel processo, argomento di cui si discute anche nelle competenti commissioni dei Consigli Nazionali e della Rete delle Professioni Tecniche.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

Allegato: Proposta di protocollo d'intesa Proposta di protocollo d'intesa tra Tribunali e Ordini, Collegi, Camere di commercio territoriali*, avente ad oggetto le regole per l'iscrizione e la permanenza negli Albi dei CTU e dei Periti.

Premessa

L'attività di Perito e di Consulente Tecnico d'Ufficio rappresentano una particolare fattispecie di prestazione professionale commissionata da un committente pubblico e le procedure di assegnazione degli incarichi e i relativi compensi devono essere oggetto di criteri oggettivi e non discrezionali o discriminanti. Il CSM, con apposita risoluzione del 25 ottobre 2017, ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore e le altre Parti, recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti.

A tal proposito si ravvisa l'opportunità di avviare una collaborazione, al fine di dare concreta attuazione alla normativa vigente in *subjecta* materia, mediante il conseguimento di obiettivi tra cui, principalmente, quello di definire con maggiore precisione e rigore i requisiti necessari per il conseguimento dell'iscrizione all'Albo dei Periti e dei CTU, con precipuo riferimento alla "speciale competenza tecnica" di cui all'art. 69, comma 1, disp. att. c.p.p. ed all'art. 15, comma 1, disp. att. c.p.c., dato atto, comunque, che requisito essenziale per il raggiungimento della specifica competenza sia l'iscrizione all'Albo professionale e l'effettivo esercizio della professione.

Allo stato, infatti, i requisiti per l'iscrizione negli Albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei Periti non sono rigorosi, sebbene essi svolgano una funzione d'importanza rilevante non solo nell'ambito dei procedimenti civili e/o penali in cui sono nominati dai giudici, ma addirittura nella società, visto l'elevato tasso di litigiosità e il numero di processi nel nostro paese. Dunque essi rivestono un importante ruolo sociale e per espletare al meglio la loro funzione devono attenersi a precisi principi e doveri. Malgrado ciò, la loro iscrizione negli Albi è ancora regolata da una norma che risale al 1942, certamente inadeguata ai nostri tempi.

Si fa riferimento all'articolo 15 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, che così recita: "Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il

provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo".

Per l'iscrizione negli Albi non è necessaria una certificazione che attesti la speciale competenza tecnica. Infatti, "Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia", ma di fatto, non essendo stati stabiliti i requisiti necessari per poter vantare tale "speciale competenza", generalmente ottengono l'iscrizione semplicemente coloro che risultano iscritti all'albo professionale e possiedono un idoneo certificato penale. Ma ciò spesso non basta per ricoprire il ruolo di CTU o Perito, considerato che nove volte su dieci le sue conclusioni vengono assunte dal giudice e costituiscono la motivazione tecnica della sentenza, e ciò trova suffragio in numerosi pronunciamenti della Cassazione che hanno affermato che se il giudice aderisce alle conclusioni del CTU non deve fornire motivazioni. E capita raramente che il giudice valuti negativamente l'operato del proprio consulente tecnico e non aderisca alle sue conclusioni, visto che lo nomina appositamente per supplire alle proprie lacune tecniche. La seconda ragione per cui la norma che regola l'accesso negli Albi dei CTU e dei Periti risulta oggi carente risiede nel fatto che non è previsto un percorso formativo specifico per acquisire le conoscenze tecnico-giuridiche necessarie (il sapere tecnico-scientifico non è infatti sufficiente per lo svolgimento della specifica attività). Ciò è paradossale se si pensa che è invece previsto da specifiche norme di legge un corso abilitante per svolgere altri tipi di attività quali, per esempio, il coordinatore per la sicurezza o il professionista antincendio (corso di 120 ore), l'agente immobiliare (200 ore), l'insegnante della scuola secondaria (1500 ore), l'estetista o la parrucchiera (1800 ore).

Questa situazione si ripercuote certamente sulla qualità della tecnica nel processo, argomento di cui si discute anche nelle competenti commissioni dei Consigli Nazionali.

Seguendo il percorso tracciato nell'ambito delle professioni sanitarie, si potrebbero ottenere dei risultati anche nel campo delle professioni tecniche. Infatti, in seguito all'emanazione della Legge 24/2017 (la c.d. Legge Gelli Bianco) che riguarda il riordino delle professioni sanitarie e che all'articolo 15 tratta della "Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria", è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che definisce criteri applicativi condivisi a livello nazionale per la formazione degli albi. Sono seguite analoghe convenzioni siglate da altre categorie: chimici, fisici, psicologi ecc.

Per quanto concerne le professioni tecniche - non essendo intervenuto il legislatore per emanare l'omologo articolo 15 della Legge Gelli Bianco - negli ultimi tempi diversi Tribunali insieme con Ordini, Collegi, Camere di commercio* hanno collaborato per definire, a livello locale, protocolli d'intesa aventi ad oggetto le regole per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo dei CTU e dei Periti.

1. Finalità

Il presente protocollo di intesa applica quanto in premessa ed è redatto in ossequio alle seguenti disposizioni normative:

- i) l'art. 221 c.p.p. che recita: "Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi, o tra le persone fomite di particolare competenza nella specifica disciplina";
- ii) l'art. 69, comma 1, disp. att. c.p.p. che dispone che possono ottenere l'iscrizione all'albo dei periti "le persone fomite di speciale competenza nella materia"; l'art. 61 c.p.c. che prescrive: "Quando è necessario, il giudice può farsi assistere ... da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica"; l'art. 15 c.p.c. che afferma: "Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono fomiti di speciale competenza tecnica in una determinata materia ...".

2. Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta digitalmente e presentata in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale prescelto.

L'aspirante, su richiesta, dovrà anche depositare la relativa copia di cortesia, completa di tutti gli allegati, presso la Cancelleria del Tribunale.

Si dovrà utilizzare il modulo predisposto dal Tribunale che comprende:

- la dichiarazione del luogo e della data di nascita;
- la dichiarazione di avere la residenza o il domicilio professionale/fiscale nella circoscrizione del Tribunale e di non essere già iscritto ad altri albi presso altri Tribunali;
- la dichiarazione di essere iscritti all'Ordine, Collegio, Ruolo presso la Camera di commercio da almeno cinque anni, di essere in regola con il pagamento delle quote annuali d'iscrizione e di non avere riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento;
- la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi formativi dell'Ordine, Collegio, Ruolo presso la Camera di commercio di appartenenza;
- la dichiarazione d'impegno ad essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione

- previdenziale alla cassa di categoria o gestione separata all'atto dell'assunzione del singolo incarico;
- la dichiarazione d'impegno a disporre di adeguata copertura assicurativa all'atto dell'assunzione del singolo incarico;
- la dichiarazione d'iscrizione al ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).

Qualsiasi variazione delle condizioni suindicate dovrà essere tempestivamente comunicata al Tribunale. In ogni caso tutte le suddette condizioni devono essere confermate al momento del conferimento del singolo incarico.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- il curriculum vitae professionale che contenga gli elementi di valutazione indicati nel presente protocollo;
- la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa secondo la tariffa vigente e le modalità indicate nel modulo;
- l'eventuale autodichiarazione (ex artt. 46/47 del DPR 445/2000) di essere dipendente pubblico.

Il Comitato che cura la formazione degli Albi (art. 14 disp. att. c.p.c. e art. 68 disp. att. c.p.p.) si riunisce collegialmente almeno due volte l'anno, e ad ogni adunanza segue l'aggiornamento degli Albi.

3. Requisiti fondamentali per la prima iscrizione negli Albi dei CTU e Periti

I requisiti fondamentali per la prima iscrizione nell'Albo sono:

- a) il possesso della "speciale competenza tecnica" (art. 15 disp. att. c.p.c.) nelle materie per cui si richiede l'iscrizione;
- b) la conoscenza della materia della consulenza tecnica in ambito giudiziario e dei principali istituti del procedimento giurisdizionale civile attinenti alla materia.

La prova del possesso di tali requisiti, indefettibili perché possa procedersi all'iscrizione, dev'essere rigorosamente fornita nel *curriculum vitae* professionale, attestata da:

- a) documentata esperienza professionale in ciascuna delle specializzazioni o macroaree nelle quali si dichiara di possedere la speciale competenza tecnica, indicando le attività svolte nel proprio percorso professionale e/o le posizioni ricoperte, l'eventuale possesso di certificazioni o di qualunque altro elemento che possa connotare l'elevata qualificazione;
- b) dichiarazione d'aver conseguito complessivamente almeno 40 'titoli' o 'meriti' negli ultimi quattro anni secondo le seguenti modalità:

- un 'titolo' o 'merito' per la frequentazione di ogni ora di corso di formazione sulla disciplina giuridica e procedurale del CTU (massimo 30);
- due 'titoli' o 'meriti' per ogni incarico di CTP e/o di ausiliare di CTU e/o per ogni esperienza di tirocinio/ausilio/assistenza** affiancando CTU già iscritti nell'Albo da almeno cinque anni;
- tre 'titoli' o 'meriti' per ogni incarico di CTU svolto (considerato che il Giudice ha facoltà di nominare anche consulenti non inseriti nell'Albo).

Per i 'titoli' o 'meriti' dichiarati dovrà essere allegata una adeguata documentazione probatoria.

4. Valutazione del possesso dei requisiti

Il possesso dei requisiti sarà valutato dal Comitato, che esaminerà collegialmente la documentazione allegata alla domanda di iscrizione.

5. Provvedimenti del Comitato

Nel caso in cui sia esibita una documentazione insufficiente, il Comitato inviterà l'istante ad integrare la domanda, rinviando l'esame ad altra successiva adunanza.

Nel caso in cui sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza solo in alcune delle specializzazioni o macroaree dichiarate, il Comitato accetterà la domanda di iscrizione solo per queste.

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso dei requisiti, il Comitato rigetterà la domanda di iscrizione, imponendo la ripresentazione della candidatura decorsi almeno due anni dalla data del provvedimento negativo.

6. Revisione degli Albi

La revisione sistematica degli Albi, che sono pubblicati sul sito web del Tribunale, è compiuta al massimo ogni quattro anni.

7. Requisiti per la permanenza negli Albi

Per la permanenza negli Albi è necessario attestare d'aver frequentato, nei precedenti quattro anni, almeno quaranta ore di corsi di formazione per CTU, di cui almeno dieci per ciascuna delle materie nelle quali si dichiara di possedere la speciale competenza tecnica, ferma la regolarità formativa.

Ciascun Ordine o Collegio si impegna a conservare i nominativi di coloro, tra i propri iscritti,

che sono registrati nell'albo del Consulenti Tecnici d'Ufficio, così da poter essere in grado di informare tempestivamente il Tribunale in merito a cancellazioni volontarie o d'ufficio, sospensioni dall'attività professionale per motivi disciplinari o eventuali trasferimenti.

8. Ampliamento delle competenze

Nel caso in cui, successivamente all'iscrizione all'Albo, il consulente acquisisca ulteriori specializzazioni potrà depositare, con le modalità previste per l'iscrizione, una domanda di estensione della propria iscrizione ad altra specializzazione o macroarea, corredata dalla documentazione necessaria prevista dal presente protocollo.

Il Tribunale ha facoltà di razionalizzare il numero di specializzazioni in relazione alle specifiche esigenze manifestatesi.

9. Entrata in vigore

Il protocollo d'intesa sarà operativo a far data dal ...

Norma transitoria

Allo scopo di verificare l'adeguatezza del presente protocollo, dopo un anno dalla sua entrata in vigore sarà sottoposto ad una verifica e ad un eventuale aggiornamento.

Il presente Protocollo costituisce uno standard minimo di regolamentazione degli albi dei CTU e dei Periti. È facoltà dei singoli Tribunali elaborare Protocolli locali che, in ogni caso, non possono dettare regole meno restrittive rispetto a quelle qui previste. Sono ammesse regolamentazioni più restrittive da parte dei singoli Tribunali.

Roma, febbraio 2020

^{*} relativamente ai soggetti iscritti ai propri ruoli

^{**} il tirocinante dev'essere autorizzato dal Giudice all'atto del conferimento dell'incarico del CTU che si è reso disponibile a trasmettere la conoscenza tecnica forense, svolgendo attività di tutoraggio a favore degli aspiranti alla prima iscrizione all'Albo